

Tutela del lavoro autonomo, smart working e contrasto alla povertà

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 102 di ieri, 28 Gennaio 2016, ha approvato il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Nello specifico, il disegno di legge prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.

Nella stessa seduta è stato approvato inoltre il disegno di legge delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.

.....

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un disegno di legge delega recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (cosiddetto Lavoro Agile o Smart working).

E' stato inoltre approvato un ddl recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Il Ddl sul lavoro autonomo tutela professionisti, partite IVA e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e disciplina anche il lavoro agile. Si tratta di una sorta di Statuto dei Lavoratori con tutele apposite per chi non ha un tradizionale contratto di lavoro dipendente e lavora come libero professionista o con contratti esterni di collaborazione.

I due provvedimenti continueranno il percorso in Parlamento come collegati alla legge di Stabilità, per accelerarne l'approvazione.

Qui di seguito una breve presentazione delle disposizioni.

Disposizioni in materia di lavoro autonomo

La prima parte del provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l'obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d'opera materiali e intellettuali non

imprenditori, un sistema di diritti e di *welfare* moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Le principali misure riguardano:

1. Agevolazioni fiscali per spese e formazione

- Il Ddl sul lavoro autonomo eleva al 100% la deducibilità delle spese, entro un limite annuo di 10mila euro, per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale.
- Si prevede anche l'integrale deducibilità delle spese per i servizi di ricollocazione (presso centri per l'impiego e agenzie privati dovrà esserci uno sportello dedicato agli autonomi) nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità finalizzate all'inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro.
- Partite Iva e professionisti potranno dedurre fiscalmente gli oneri sostenuti per la garanzia contro il rischio di insolvenza.

L'incentivo fiscale si applica alle spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio di mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo (tali spese si distinguono da quelle per l'assicurazione obbligatoria per i danni). Lo scopo è quello di favorire la stipula di tali polizze e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

2. Accesso ai Fondi EU

Parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell'accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei: la previsione cioè secondo la quale vengono equiparati, cancellando il limite temporale e pertanto a tempo indeterminato, i lavoratori autonomi alle PMI per l'accesso ai Fondi EU per il periodo 2014-2020. In tal modo, in sostanza, ai lavoratori autonomi è concessa l'opportunità di accedere ai Fondi europei, favorendo così la loro partecipazione agli appalti pubblici tramite il supporto di sportelli *ad hoc* presso i CPI.

3. Malattia e maternità

- Riconoscimento del diritto di percepire l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa; l'estensione della durata e dell'arco

- temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l'indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
- Previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni. Trascorso tale periodo di malattia, il professionista potrà versare i contributi sospesi in rate mensili per un periodo pari a 3 volte quello di sospensione.
 - Previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

4. Apporti originali e invenzioni del lavoratore. Proprietà intellettuale.

I lavoratori autonomi hanno un diritto di utilizzo economico sulle invenzioni e sugli apporti originali eseguiti nell'ambito dell'esecuzione del contratto. L'attività inventiva non deve riguardare però lo stesso oggetto contrattuale.

5. Clausole abusive

Sono prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto (compreso il recesso). Sono nulle anche le clausole che stabiliscono termini di pagamento delle prestazioni superiori a 60 giorni dalla fattura. Il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta si considera abusivo

Disposizioni in materia di lavoro agile

La seconda parte del provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro agile, che consiste, non in una *nuova* tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, svolto da "remoto", con smartphone o computer, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

È previsto che:

- L'accordo deve essere stipulato per iscritto
- il lavoratore che presta l'attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda
- gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile
- il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

Contrasto alla povertà

Il secondo Ddl sul contrasto alla povertà, contiene una delega al governo per l'introduzione di un'unica misura nazionale che fissi il livello essenziale delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale.

Nello specifico, con questo provvedimento si intende realizzare misure di contrasto alla povertà, riordino delle prestazioni, sistema di interventi dei servizi sociali ed interventi di inclusione attiva. L'attenzione a questi temi è testimoniata, peraltro, dalla previsione nella Legge di Stabilità 2016 dell'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e dalla previsione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale avente cadenza triennale.

In breve, il provvedimento:

1. introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, basata sul principio dell'inclusione attiva, che prevede la predisposizione per i beneficiari di un

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa sostenuto dalla offerta di servizi alla persona. Questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa.

L'intervento, contenuto nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di Stabilità 2016, verrà gradualmente esteso sulla base delle risorse che al Fondo affluiranno in virtù degli interventi di razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali di cui al successivo punto 2;

2. razionalizza le prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi – escluse quelle legate alla disabilità del soggetto beneficiario -, introducendo il principio di “universalismo selettivo” nell'accesso secondo criteri di valutazione della condizione economica in base all'ISEE.
3. riordina la normativa in materia di interventi e servizi sociali, al fine di superare la frammentarietà delle misure e degli interventi secondo principi di equità ed efficacia nell'accesso e nell'erogazione delle prestazioni.

In tale quadro sono previsti:

- l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali;
- l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
- la promozione di accordi territoriali tra servizi sociali e altri enti o organismi competenti per l'inserimento lavorativo, la salute, l'istruzione e la formazione;
- nonché il rafforzamento del Sistema informativo dei servizi sociali e, in particolare, del Casellario dell'assistenza.

L'intervento quindi è duplice perché il sostegno economico è condizionato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. Il piano dunque comprende anche l'offerta di servizi alla persona. Con uno o più DLgs, il governo dovrà anche razionalizzare le prestazioni assistenziali (insieme a quelle di natura previdenziale), e riordinare la normativa dei servizi sociali.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)